

**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Vigilanza

**TITOLO II - QUALITÀ E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO**

Art. 5 - Comportamenti vietati

Art. 6 - Altre attività vietate

Art. 7 - Pulizia del suolo e dell'abitato

Art. 8 - Rifiuti

Art. 9 - Sgombero neve

Art. 10 – Canali di gronda e tubi di discesa

**TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

Art. 11 – divieto accensione fuochi

Art. 12 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici

Art. 13 – Installazione di luminarie

Art. 14 – Installazione di drappi, festoni e simili senza fini pubblicitari

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

Art. 15 – Divieti

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

Art. 17 – Attività particolari consentite nei parchi pubblici

**TITOLO V-** **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 18 - Disposizioni generali

Art. 19 - Lavoro notturno

Art. 20 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 21 - Abitazioni private

Art. 22 - Strumenti musicali

Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto

Art. 24 - Campane

Art. 25 – Divieto di suoni e schiamazzi

Art. 26 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli

Art. 27– Pubblicità fonica

**TITOLO VI - PROTEZIONE, TUTELA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI**

Art. 28 - Tutela degli animali domestici

Art. 29 - Protezione della fauna selvatica

Art. 30 - Divieti specifici

Art. 31 - Disturbo da parte di animali

Art. 32 - Mantenimento dei cani

Art. 33 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Art. 34 – Disposizioni in materia di piccioni e volatili simili

Art. 35 – Derattizzazione

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI**

Art. 36 - Esposizione dei prezzi

Art. 37 - Divieto di ingresso di animali

Art. 38 - Servizi igienici

Art. 39 - Insegne dei pubblici esercizi

**TITOLO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 40 - Contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta – termini

Art. 41 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 42 - Provvedimenti accessori

Art. 43 - Abrogazioni

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, con lo Statuto del Comune e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile e la coesione sociale, la sicurezza dei cittadini, la mobilità dei pedoni, il decoro ambientale e la convivenza uomo-animale, nonché la fruibilità ed il rispetto dei beni comuni e tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio artistico.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

1. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112

**Art. 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
2. qualità e sicurezza dell'ambiente urbano;
3. salvaguardia ambientale e del verde;
4. quiete pubblica e privata;
5. protezione, tutela e mantenimento degli animali;
6. commercio e esercizi pubblici;
7. occupazione di aree e spazi pubblici;
8. sicurezza urbana e pubblica incolumità, ivi ricomprese le forme collaborative e di coordinamento con le altre autorità preposte;
9. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
10. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e luoghi pubblici, in quelli privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio, insediati nei centri abitati del capoluogo, delle frazioni e delle località del Comune di Tuoro sul Trasimeno.

**Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente atto per *Regolamento*, senza ulteriori specificazioni, si intende il Regolamento di Polizia Urbana.
2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato *bene comune* in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
3. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
4. i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
5. i monumenti e le fontane monumentali;
6. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
7. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
8. Per *fruizione* di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
9. Per *utilizzazione* di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
10. L'utilizzazione dei beni comuni è subordinata a preventiva autorizzazione.

**Art. 4 - Vigilanza**

1. Spetta al servizio di Polizia Municipale il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento.
2. All’accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
3. Gli agenti del servizio di Polizia Municipale, nonché gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento ed alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. Devono essere osservate anche le disposizioni e gli ordini verbali, impartiti sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale di Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
5. Agli organi di vigilanza, qualora ai sensi della legge e o regolamenti sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile, durante lo svolgimento dell’attività.

**TITOLO II - QUALITÀ E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO**

**Art. 5 - Comportamenti vietati**

1. A tutela della sicurezza e del decoro dei luoghi è vietato**:**
2. danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione, previsti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da parte di soggetti a tale scopo autorizzati;
3. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
4. manomettere, imbrattare, rimuovere o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
5. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
6. collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
7. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono costituire intralcio o disturbo, o pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
8. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 13 anni di età;
9. lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;
10. compiere presso fontane pubbliche, o comunque sul suolo pubblico, operazioni di lavaggio nonché immergersi nelle stesse o farne altro uso improprio;
11. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra sostanza solida o liquida;
12. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
13. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
14. lavare e riparare veicoli , tagliare legna , esercitare lavorazioni di pietre, metalli e simili sempre su luoghi pubblici;
15. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
16. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, può far abbattere e rimuovere - ai sensi del successivo articolo 42 - le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.
17. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o, in ogni modo, essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
18. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
19. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
20. asportare, lacerare, danneggiare, alterare le pubblicazioni ufficiali, manifesti, scritti e tutto ciò che è esposto al pubblico;
21. lasciar vagare entro l'abitato animali pericolosi e da cortile.

**Art. 6 - Altre attività vietate**

1. A tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica è vietato:

1. accumulare intorno o ai lati degli edifici oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all’autorizzazione;
2. tenere nell’abitato animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro

 pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore;

1. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rottami, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali;
2. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque aggetto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
3. procedere ad innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
4. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
5. lasciare con il motore acceso il veicolo incustodito.
6. raccogliere questue ed elemosine, con insistenza, molestia ed in modo offensivo.
7. L'autorità competente, con propria ordinanza, può stabilire per determinati luoghi il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

**Art. 7 - Pulizia del suolo e dell'abitato**

1. E’ vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti un’ attività, specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare all'ingresso dell'esercizio appositi cestelli e provvedere al loro svuotamento con adeguata frequenza.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
9. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatto salvo il rispetto della disciplina specifica in materia di raccolta differenziata.
10. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

**Art. 8 - Rifiuti**

1. Per motivi di igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati negli appositi contenitori, collocati dall’Amministrazione comunale o dall'azienda preposta, in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da rottami o relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro smaltimento si deve richiedere specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, o provvedere personalmente conferendo il suddetto materiale all’interno delle riciclerie autorizzate.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani materiali provenienti da lavori edili. Tali materiali devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E’ vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

**Art. 9 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via sottostante ed in modo di non arrecare fastidi a mezzi e pedoni ivi circolanti.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

**Art. 10 – Canali di gronda e tubi di discesa**

1. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

**Art. 11- Divieto d’accensione dei fuochi**

1. E’ proibito accendere fuochi nei centri abitati e nelle zone artigianali e/o industriali e comunque ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna o fieno.
2. E’ vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie e delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.
3. E’ altresì vietato accendere fuochi nei parchi al di fuori delle strutture opportunamente installate dal Comune di Tuoro sul Trasimeno o da concessionari.

**TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

**Art. 12 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici**

1. I proprietari degli edifici devono mantenere gli stessi e le relative pertinenze in buono stato di conservazione e pulizia le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere quando necessario ai restauri dell'intonaco ed alla ritinteggiatura dei fabbricati.
3. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o tinteggiatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e gli stessi obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza.

**Art. 13 – Installazione di luminarie**

1. Le luminarie natalizie, intendendo per queste elementi decorativi ispirati alle festività privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 20 novembre al 20 di gennaio di ogni anno.
2. Gli interessati devono chiedere all'Autorità Comunale, come previsto dallo specifico regolamento sull’occupazione suolo pubblico, l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.110 del regolamento di esecuzione del TULPS .
3. I committenti sono direttamente responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico causati dal montaggio, dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

 **Art. 14 – Installazione di drappi, festoni e simili senza fini pubblicitari**

1. Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi festoni e simili, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario in occasione di feste civili e religiose, non è richiesta alcuna autorizzazione.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lett. e) del Regolamento è fatto divieto di appendere tali addobbi di cui al presente articolo ad alberi, pali della luce.
3. È fatto obbligo al committente di rimuovere gli addobbi del presente articolo entro 48 ore dal termine della festa alla quale si riferiscono.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

# Art. 15 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
2. danneggiare la vegetazione;
3. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
4. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
5. calpestare le aiuole;
6. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'autorità competente.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano anche nelle altre aree verdi esterne ai centri abitati.

**Art. 16 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati sul fronte od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione, di veicoli e pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, a tutela dell’incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, i proprietari, e/o i locatari di terreni, orti e giardini privati all'interno ed a margine delle zone urbanizzate, anche se incolti o in stato di abbandono, devono tenere liberi gli stessi da vegetazione spontanea provvedendo alla loro manutenzione ed evitando l'accumulo di materiali di scarto e di rottami.
4. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e l'uso di diserbanti sono consentiti nel rispetto delle norme di carattere igienico sanitarie.
5. Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, sono tenuti ad eseguire i lavori necessari per la coltivazione dei campi evitando che il terreno rimosso, o altri materiali, vengano ad occupare le pertinenze delle strade, le cunette e i canali di scolo delle acque.
6. A tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, è vietato:
* effettuare opere che alterino lo stato dei luoghi e impediscano il libero deflusso delle acque lungo le cunette e nei canali di scolo laterali delle strade
* convogliare le acque, provenienti dai campi, sulle strade comunali e vicinali
* il taglio delle siepi e di ogni altro tipo di piantagione nelle aree di proprietà delle strade comunali. Il confine della proprietà, quando non esistono altri elementi di individuazione, è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

**Art. 17 – Attività particolari consentite nei parchi pubblici**

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

a)    l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
b)    l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi.

1. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
2. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
3. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
5. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
6. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
7. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
8. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
9. L'autorità competente può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

**TITOLO V-** **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

**Art. 18 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un’attività, un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L’esercizio di attività rumorose, l’uso di mezzi meccanici rumorosi è consentito solo nei i giorni feriali con i seguenti orari:
3. centri storici, del capoluogo e delle frazioni:
* orario invernale: dalle ore 8,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
* orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalla ore 16.00 alle ore 20,00;
1. restante territorio comunale:
* orario invernale: dalle ore 8,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00
* orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalla ore 15.30 alle ore 20.00
1. L’orario estivo, di cui al comma precedente, coincide con il periodo di vigenza dell’ora legale.
2. Con ordinanza sindacale possono essere apportate deroghe temporanee ai suddetti limiti orari.
3. Nei casi di lavorazioni particolari che richiedano l’effettuazione in orari notturni (es. bitumature) o comunque al di fuori dei limiti d’orario stabiliti, potranno essere concesse deroghe all’orario da parte del dirigente competente con proprio atto motivato.
4. I servizi tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie, proceda all’eliminazione delle cause dei rumori.
5. Nei casi di incompatibilità dell’attività, con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità competente, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio di tale attività causa del disturbo.
6. E' sempre vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

**Art. 19 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico fuori degli orari previsti al comma 2 del precedente articolo.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative in orario notturno è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

**Art. 20 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili dei circoli privati ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.
2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

**Art. 21 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione

**Art. 22 - Strumenti musicali**

1. Il soggetto che, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 08,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

**Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

**Art. 24 - Campane**

1. Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica. Fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e civili ed i casi legittimati da consuetudini locali, è vietato il suono dalle ore 22.00 alle ore **08.00**.

**Art. 25 – Divieto di suoni e schiamazzi**

1. Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze, tanto di giorno, quanto di notte.

**Art. 26 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli**

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall’esterno dei veicoli stessi.

**Art. 27 – Pubblicità fonica**

1. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d’aria, a metri 200, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
3. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella prevista dal Regolamento specifico.
4. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

**TITOLO VI - PROTEZIONE, TUTELA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI**

**Art. 28 - Tutela degli animali domestici**

Fermo restando il rispetto delle norme, statali e regionali, in materia di tenuta degli animali domestici è vietato:

1. In ogni luogo e circostanza molestare gli animali domestici e randagi e provocare loro danno o sofferenza;
2. abbandonare animali;
3. condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo.

**Art. 29 - Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lettera b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Il soggetto che detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

**Art. 30 - Divieti specifici**

1. E' vietato, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

**Art. 31 - Disturbo da parte di animali**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che procurino danno , spavento o disturbo alla pubblica o privata quiete, specialmente durante la notte.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a mettere l'animale in condizione di non continuare a disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Nell’ipotesi che la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale.

**Art. 32 - Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di registrare l’animale all’anagrafe canina secondo la vigente normativa.
2. Ferme restando le disposizioni in materia di profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, e, se di taglia media/grande o di indole aggressiva, anche muniti di museruola.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari
4. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento, è vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbiano esposto il cartello “E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI” o analogo. Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
6. Nei luoghi e nei locali privati aperti od ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, affinché, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate con ordinanza sindacale ulteriori particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

**Art. 33 - Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

**Art. 34 – Disposizioni in materia di piccioni e volatili simili**

1. L'autorità competente, tenuto conto degli aspetti biologici, sanitari e giuridici può con apposita ordinanza procedere, d'intesa con il Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale, all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2. È fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'Azienda Sanitaria Locale la presenza di volatili morti sul territorio comunale affinché l'Istituto Zooprofilattico competente possa procedere agli opportuni esami di laboratorio.

**Art. 35 - Derattizzazione**

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio comunale deve avvisare preventivamente il competente ufficio comunale o l'Azienda Sanitaria Locale sulle procedure e sui prodotti impiegati nell’operazione, provvedendo a propria cura ad idonea preventiva informazione (con avvisi e tabelle).

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI**

**Art. 36 - Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

**Art. 37 - Divieto di ingresso di animali**

1. E' vietato far accedere animali all’interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti, salvo quelli che accompagnano persone inabili.
2. La sanzione per l'inosservanza del divieto è posta a carico del titolare dell'esercizio nonché della persona che ha in custodia l'animale.

**Art. 38 - Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori senza il pagamento per l’uso degli stessi.

**Art. 39 - Insegne dei pubblici esercizi**

1. Gli esercizi pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 86 del R.D.18/6/1931 n. 773, ed in particolare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di insegna esterna di denominazione indicante in modo inequivocabile il tipo di attività esercitata.
2. Ai fini del Regolamento per insegna si intendono anche pannelli, targhe, o scritte applicate direttamente sul muro.
3. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contengono indicazioni dell'attività diverse da quelle riportate nell'autorizzazione devono, a cura dei titolari degli esercizi, essere adeguate, sostituite o modificate entro i successivi 40 giorni.
4. E' fatto divieto assoluto di indicare nell'insegna, tipologie di esercizio diverse da quelle riportate nell'autorizzazione, o consentite dalla stessa.

**TITOLO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 40 – Atti di accertamento, contestazione, notificazione pagamento in misura ridotta , opposizione, modalità e termini;**

1. Al pagamento in misura ridotta ovvero all’opposizione nei confronti degli atti di accertamento, contestazione e notificazione della violazione di disposizioni del presente Regolamento, si procede nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti comunali e dalle leggi ed in particolare dalla L.689/81 e s.m.i..
2. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma.

**Art. 41 – Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le violazioni agli articoli del presente Regolamento ed alle prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del Regolamento medesimo, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, sono soggette, ai sensi di legge, a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
2. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all’art.42 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.80,00 a €.500,00.
3. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività rilevante ai fini del rispetto del presente Regolamento. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 500,00.

**Art. 42 - Provvedimenti accessori**

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d’atto di concessione o d’autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e/o di ripristinare lo stato dei luoghi e/o di rimuovere le opere abusive.
2. Nell’ipotesi che la cessazione, il ripristino o la rimozione di cui al primo comma, siano di immediata attuabilità , l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
3. Nell’ipotesi che il ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione di opere abusive di cui al primo comma, non siano di immediata attuabilità il verbale di accertamento viene trasmesso all’Ufficio Competente per materia che emanerà un provvedimento di diffida al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all’irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell’autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
6. nei locali ove si esercitano le attività autorizzate l’amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

**Art. 43 - Abrogazioni**

1. Il Regolamento - divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione consiliare di approvazione - viene pubblicato all'Albo pretorio e nel sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo l’ultimo giorno di tale pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia le norme contenute in precedenti regolamenti eventualmente in contrasto con il dettato del Regolamento medesimo, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento.